

PS11420 - ENERGY-CREDIT CARD SURCHARGE

Provvedimento n. 27913

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Energy S.a.s. di Marengli Amedeo Maurizio & C. (PI 009205610143, di seguito anche Energy), in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo, è attiva nel settore del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione attraverso il distributore "OCCHIO AL PREZZO-COMMERCIALE PAGNONI" sito in Novate Mezzola (SO), Via Nazionale 237¹. Il professionista evidenzia, per l'anno 2018, ricavi pari ad € 2.330.890,58 e un utile d'esercizio pari ad € 877,56².

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. In base alla documentata segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza³, risulta che il professionista addebiti agli utenti un costo aggiuntivo al prezzo del carburante nel caso in cui il pagamento del servizio avvenga mediante carta di credito o bancomat e, dunque, in relazione all'uso di uno specifico strumento di pagamento.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

3. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 24 aprile 2019 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11420 per possibile violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo.

4. In data 21 maggio 2019 sono pervenuti i riscontri del professionista alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento, unitamente ad una documentata memoria difensiva.

5. L'11 luglio 2019 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

6. Il 18 luglio 2019 è stata trasmessa a Energy la comunicazione di proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento, fissato al 24 settembre 2019.

7. Il 18 luglio 2019 Energy ha inviato la memoria finale.

2) Le evidenze acquisite

8. In base alla documentata segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza⁴, la Società ha addebitato agli utenti un costo aggiuntivo al prezzo del carburante e "*di altri generi di monopolio*" nel caso in cui il pagamento del servizio fosse avvenuto mediante carta di credito o bancomat.

9. In particolare, nel corso della verifica effettuata, in data 9 ottobre 2018, dalla Guardia di Finanza (Tenenza di Chiavenna), è stata acquisita copia di un cartello collocato accanto alla cassa del locale bar annesso al distributore recante la dicitura "*ATTENZIONE: L'UTILIZZO BANCOMAT E CARTA DI CREDITO COMPORTA IL PAGAMENTO DI COMMISSIONI BANCARIE PARI AL 0,5%*"(cfr. fig.1)⁵.


¹ [L'attività in questione viene svolta sulla base di un contratto di affitto stipulato in data 26 giugno 2019 con la società Commerciale Paganoni S.p.A. (PI 00531470144).]

² [Cfr. nota prot. n. 37377 del 21 maggio 2019.]

³ [Cfr. nota prot. n. 78193 del 23 novembre 2018.]

⁴ [Cfr. nota prot. n. 78193 del 23 novembre 2018.]

⁵ [Cfr. allegato alla nota prot. n. 78193 del 23 novembre 2018.]



(figura 1)

10. In riferimento a tale avviso, il gestore ha dichiarato: "appliciamo una maggiorazione di prezzo ai clienti che utilizzano il bancomat e le carte di credito esclusivamente per i pagamenti carburante e altri generi di Monopoli. Abbiamo deciso di applicare questa maggiorazione poiché il margine di guadagno è inferiore alle spese bancarie. Sono ormai più di due anni che applichiamo il sovrapprezzo in questione"⁶.

11. Il professionista ha ribadito l'esigenza di applicare la maggiorazione *de quo* in un successivo scritto difensivo in cui ha sottolineato l'insostenibile aggravio di costi collegato all'uso dei suddetti strumenti di pagamento e la circostanza che – nonostante il Decreto Legislativo 218/2017 preveda il limite dello 0,05% applicabile alle interbancarie – gli istituti di credito applicherebbero commissioni che "variano dallo 0,4% al 0,75%"⁷.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

12. Energy è intervenuta nel procedimento trasmettendo la documentazione richiesta in sede di avvio e sottolineando la piccola dimensione aziendale dell'impresa e "la particolare vessatorietà delle condizioni imposte dalla Commerciale Paganoni S.p.A."⁸.

13. In particolare, il professionista evidenzia che il margine di guadagno sul carburante venduto sarebbe di 2,4 centesimi per litro e ciò si tradurrebbe in una percentuale dell'1,45% sul prezzo finale della benzina e dell'1,51% su prezzo finale del diesel.

14. Nonostante l'esiguità del margine di profitto – continua Energy – l'assetto contrattuale determinato dalla concedente Commerciale Pagnoni S.p.A. non consentirebbe di aumentare il prezzo del carburante⁹.

15. Tale situazione sarebbe ulteriormente aggravata dalla circostanza che la società concedente vieterebbe l'incremento del prezzo nonostante le reiterate rimostranze di Energy.

16. Secondo il professionista, tale assetto provocherebbe comunque una netta sproporzione tra l'utile di esercizio e le commissioni POS, dal momento che queste ultime sarebbero pari a € 1.257,01 a fronte di un utile di € 877,56 per l'anno 2018 e ad € 1.755,50 a fronte di un utile di € 491,66 per l'anno 2017.

17. Energy conclude evidenziando che la scelta di applicare un importo supplementare sarebbe stata necessaria al fine di evitare sicure perdite di esercizio.

⁶ [Cfr. processo verbale di operazioni compiute allegato n. 1 alla nota prot. n. 78193 del 23 novembre 2018.]

⁷ [Cfr. memoria difensiva allegato n. 1 alla nota prot. n. 78193 del 23 novembre 2018.]

⁸ [Cfr. prot. n. 37377 del 21 maggio 2019.]

⁹ [Cfr. punto 8.1 dell'allegato 1 alla nota prot. n. 37377 del 21 maggio 2019 (Condizioni Generali gestione del Contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi) che prevede che "il gestore sarà tenuto al rispetto di quanto segue: a) applicare i prezzi consigliati dalla Commerciale Paganoni S.p.A. e a mantenerli fino alla comunicazione di variazioni".]

18. Il professionista ha trasmesso un'ulteriore memoria¹⁰ attraverso la quale, dopo aver ribadito quanto già dichiarato, ha evidenziato che la dichiarazione contenuta nel verbale della GdF sarebbe stata resa dal personale presente in loco in maniera del tutto sommaria. In realtà, la pratica di maggiorazione contestata sarebbe stata applicata per un periodo sensibilmente inferiore, anche a seguito della visita dei militari della Guardia di finanza.

19. Energy ha anche sottolineato che l'irrogazione di una sanzione determinerebbe un "danno aziendale" tale da determinare la chiusura dell'attività.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

20. Il vigente articolo 62 del Codice del Consumo vieta l'applicazione di commissioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento.

21. La disposizione pone il divieto per il "venditore" di qualsiasi prodotto (ossia, il professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario-credizio) di imporre spese all'acquirente (il consumatore) per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quali ad esempio, il bancomat e la carta di credito.

22. Al riguardo, si richiama la Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori che, al considerando 54, recita: "*Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (1), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di un dato mezzo di pagamento*".

23. La condotta posta in essere da Energy, nella misura in cui prevede l'applicazione di un sovrapprezzo nel caso di pagamento con bancomat o carta di credito, tenuta presso il distributore "OCCHIO AL PREZZO-COMMERCIALE PAGNONI" nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 configura una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo.

24. Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che la *fee* addebitata ai consumatori sia stata percepita direttamente dal professionista al fine di limitare l'impatto economico derivante dalla commissione pretesa dal *partner* bancario, come sostenuto negli scritti difensivi. Infatti, l'articolo 62 del Codice del Consumo pone un divieto assoluto di qualunque sovrapprezzo collegato allo strumento di pagamento, non rilevando, al riguardo, alcun distinguo in relazione né a natura ed entità della *fee* né allo specifico mezzo di pagamento prescelto dal consumatore.

25. Inoltre, l'espressa imputazione del divieto di *surcharge* in capo al beneficiario del pagamento - ossia, in concreto, al creditore (professionista) delle somme trasferite mediante la transazione in questione - comporta che lo stesso soggetto resti comunque responsabile della violazione qualora il sovrapprezzo sia chiaramente indicato nel luogo ove si effettua il pagamento (cassa del distributore di carburante) e venga quindi in ogni caso applicato al consumatore nell'acquisto che ivi si conclude.

26. Diversamente opinando, verrebbero vanificati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in tema di servizi di pagamento - come sopra richiamati e recepiti nell'ordinamento nazionale - e, nello specifico, la *ratio* dell'articolo 62 che "*dev'essere individuata nella volontà del legislatore italiano di rinforzare la tutela dei consumatori prevedendo un divieto - che non può che individuarsi come generale - di imporre costi di qualunque genere per l'uso di un determinato strumento di pagamento*"¹¹.

27. Conclusivamente, per le ragioni esposte, la richiesta da parte della società Energy S.a.s. di Marengi Amedeo Maurizio & C. di oneri aggiuntivi, collegati all'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento nell'ambito delle transazioni concluse con gli utenti tramite il proprio esercizio commerciale, costituisce una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

29. Tenuto conto della ridotta dimensione dell'impresa, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Energy nella misura del minimo edittale di 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO che la condotta in esame risulta in violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo;

¹⁰ [Cfr. memoria difensiva prot. n. 49922 del 18 luglio 2019.]

¹¹ [Cfr. sentenza Tar Lazio I Sez., n. 565/2018.]

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Società, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo;

b) di irrogare alla Società Energy S.a.s. di Marengi Amedeo Maurizio & C. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli